

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 215

30 maggio 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FILIPPI,
FRANCESCONI, LEONI, SALOMONI

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8
AGOSTO 2001 N. 24 "DISCIPLINA GENERALE
DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE
ABITATIVO"**

Oggetto consiliare n. 3674

RELAZIONE

Il presente Progetto di legge si propone di modificare e rendere più organica la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001, finalizzata all'intervento pubblico nel settore abitativo.

Il contributo regionale previsto dai programmi di edilizia residenziale pubblica prevede per gli interventi di locazione a termine un periodo minimo di locazione di dieci anni dalla consegna dell'alloggio. Termine minimo poi ripreso dalla Legge 24/01, art. 12, comma II, punto b.

Nell'applicazione pratica della legge in oggetto, si è notato che il periodo minimo previsto di dieci anni, che è *conditio sine qua non* per entrare in piena proprietà dell'immobile assegnato, risulta fortemente penalizzante per gli assegnatari appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed ai dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, ecc.) poiché, in un decennio, non è infrequente il loro trasferimento ad altra sede per motivi di servizio. Se a tale periodo si somma poi il tempo necessario alla costruzione dell'immobile (di circa 2-4 anni) può accadere che il soggetto assegnatario, successivamente all'assegnazione dell'immobile, si possa trovare ad essere trasferito, prima dello spirare del termine decennale di locazione, in una sede di servizio diversa da quella ove è dislocato l'immobile, con lo stesso, però, vincolato ad un utilizzo personale e non ancora di proprietà.

Si annulla, così la possibilità, per tali categorie, di arrivare ad ottenere la proprietà della prima casa e si vanifica inoltre lo scopo stesso del programma delle politiche abitative della suddetta legge, quello di garantire il diritto abitativo di prima casa per determinate categorie sociali, tra cui, appunto, le Forze dell'Ordine.

Per tale ragione, al fine di porre rimedio all'accennata situazione di disagio, anche in virtù di esistenti specifiche deroghe in materia fiscale per dette categorie di persone, si ritiene di proporre la riduzione del periodo della locazione a termine da dieci a cinque anni, nonché in virtù di quanto stabilito dalla stessa legge all'art. 8, comma II, punto c «compresa la realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari categorie sociali tra le quali le forze dell'ordine ed i lavoratori in mobilità».

Per tali motivi si propone che l'art. 12, comma II della Legge regionale n. 24 del 2001 venga modificato.

PROGETTO DI LEGGE

L'art. 12, comma II, punto b):

«b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore si impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.»,

è così sostituito:

«b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore si impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni, ad eccezione delle categorie delle forze dell'ordine e dei lavoratori in mobilità, di cui all'art. 8, lettera c, per le quali il periodo minimo è ridotto a cinque anni. Detta riduzione opera anche per le convenzioni già in essere, qualora il termine di dieci anni ivi previsto non sia ancora decorso.».

Per annotazioni
